

Publicato il 05/05/2023

N. 04555/2023REG.PROV.COLL.
N. [06078/2021](#) REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6078 del 2021, proposto da Silvana Angelucci, Fabrizia Battista, Angelina Braccia, Isabella Cantò, Loredana Capetola, Lisa Capodifogla, Francesca Capozucco, Cinzia Carbonetti, Teresa Rita Carozza, Antonella Carulli, Livia Ceccarossi, Ilaria Ciaschetti, Stefania Colonna, Francesca Covella, Selina D'Alessandro, Anna D'Aloisio, Astrid D'Amico, Emiliana D'Amico, Maria Domenica D'Amico, Patrizia D'Aurelio, Kaline Maria De Araujo, Tiziana De Berardinis, Maria Dell'Arciprete, Carmelina Dell'Osa, Verusca Di Carlo, Maria Di Castiglia, Rosa Mimma Di Cicco, Carolina Gabriella Di Giandomenico, Elisabetta Di Labio, Fabiana Di Loreto, Sonia Nicoletta Di Martino, Roberta Di Mascio, Francesco Di Michele,

Rosita Di Pietro, Marianna Di Santo, Emanuela Di Sciullo, Monica Faieta, Patrizia Falasca, Patrizia Franchella, Angela Galuppi, Annamaria Grandis, Loredana Iachini, Franca Rita Isacco, Maristella Lanci, Federica Mammarella, Brunella Marcucci, Elisiana Mastrocola, Simona Melchiorre, Francesca Miccoli, Azzurra Montepara, Debora Nanni, Raffaella Nanni, Fiorella Palmieri, Elvira Pasquini, Olimpia Raimondi, Lucia Ranieri, Natascia Romano, Tommasina Scalzitti, Giovanna Alice Scamuffa, Silvia Scamuffa, Emanuela Simeoli Zeno, Daniela Somaio Iochio, Roberta Spoltore, Paola Talone, Carmen Trivilino, Manuela Trofino, Katia Tumini, Marta Vitelli, Marilena Vizzarri, Maria Zago, Carmela Zulli, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Orecchioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti

Casimiro Dell'Elce, non costituito in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 2507/2021, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il Cons. Daniela Di Carlo e udito l'avvocato Innocenzo D'Angelo, per delega dell'avvocato Francesco Orecchioni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono tutti docenti di scuola dell'infanzia e primaria in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

1.1. Con il ricorso n. 9994 del 2016, hanno chiesto l'annullamento del d.m. 495 del 22.06.2016 con il quale sono state fissate le modalità per ottenere l'inclusione nelle graduatorie di cui alla l. n. 124/99 e ss.mm.ii., nella parte in cui non prevede la possibilità di inserimento per i diplomati degli istituti e scuole magistrali con diploma conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Con i successivi motivi aggiunti, hanno chiesto l'annullamento anche del Decreto M.I.U.R. n. 400 del 12 giugno 2017, con il quale sono state fissate le modalità per ottenere l'inclusione a pieno titolo nelle graduatorie di cui alla legge n. 124/1999 e succ. mod., nella parte in cui anche il medesimo non prevede la possibilità di presentare istanza di inclusione nelle medesime da parte dei diplomati degli istituti e scuole magistrali con diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

1.2. Con il ricorso n. 9304 del 2020, alcuni dei ricorrenti dell'altro ricorso, che erano stati ammessi con riserva nelle graduatorie in questione con ordinanza cautelare 7181/2016, hanno invece domandato l'annullamento della nota del M.P.I. AOODGPER n.

24335 dell'11 agosto 2020, recante "precisazioni in merito alle istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021", nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 399, comma 3-bis del D.lgs. n. 297/1994 trovano applicazione anche nei confronti del personale iscritto "con riserva" nelle graduatorie ad esaurimento ed immesso in ruolo o – in subordine -nella parte in cui non prevede che- risolto il contratto anche in applicazione di eventuale clausola risolutiva espressa - vengano annullati anche i consequenziali provvedimenti di cancellazione da tutte le graduatorie per le assunzioni con contratto a tempo determinato e indeterminato.

2. Il TAR ha respinto il ricorso n. 9994/2016 con la motivazione che il medesimo è infondato alla luce della decisione dell'Adunanza plenaria n.11 del 20 dicembre 2017, poi ribadita con le sentenze nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2019; inoltre, che la sopravvenuta stipula dei contratti di lavoro non configura una cessazione della materia del contendere, atteso che tali stipulazioni non soddisfano la pretesa dei ricorrenti, derivando da un provvedimento cautelare di natura cautelare.

Il Tar ha invece accolto il ricorso n. 9304/2020 con la motivazione che, qualora si seguisse l'impostazione esegetica prospettata dal Ministero, i ricorrenti verrebbero irrimediabilmente cancellati da tutte le graduatorie, pur essendo privi di una stabile occupazione lavorativa, non essendo tale, e cioè stabile, l'assunzione che riposa su un titolo giurisdizionale di natura cautelare, come tale interinale e suscettibile di essere definitivamente travolto all'esito della

decisione della causa.

Il Tar ha compensato le spese del giudizio.

3. Nei limiti del rispettivo interesse, gli originari ricorrenti hanno appellato in via principale i capi della sentenza aventi ad oggetto il rigetto del ricorso n. 9994/2016, mentre il Ministero dell'istruzione ha appellato in via incidentale i capi che hanno accolto il ricorso n. 9304/2020.

4. Più in particolare, i ricorrenti hanno nuovamente insistito sulle tesi della natura abilitante del titolo dai medesimi posseduto, dell'efficacia *erga omnes* della pronuncia di annullamento del d.m. n. 235/2014 e dell'autonomia dei vari decreti di aggiornamento delle graduatorie, con conseguente reviviscenza dell'interesse ad agire in occasione della ripubblicazione delle nuove graduatorie. Così sostenendo, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non può ritenersi ostativa all'accesso alle graduatorie la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, disposta dalla legge 296/2006 e dalle successive disposizioni.

Hanno poi riproposto l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art.1 comma 605 lett. c) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, dell'art. 9, commi 20 e 21 bis del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e dell'art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2012, n.14 per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione.

Hanno rappresentato, inoltre, il divieto di nuovi inserimenti sancito

dalla citata legge 296/2006 è stato più volte derogato, anche al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge stessa, e che la tutela dell'affidamento deve contemperare gli interessi di coloro i quali, come i ricorrenti, siano assunti a tempo indeterminato senza clausola di riserva, con conseguente cessazione della materia del contendere nei loro confronti.

5. Il Ministero dell'istruzione, dal suo canto, ha invece censurato la correttezza della sentenza rilevando l'assenza di diretta lesività della nota impugnata, quale atto presupposto rispetto ai decreti di depennamento in danno dei nominati ricorrenti.

Diversamente da quanto opinato dal primo giudice, infatti, la circolare n. 24335 dell'11 agosto 2020 non si sarebbe mai proposta, né avrebbe potuto, di costituire atto provvedimento con efficacia disapplicativa di norma di rango superiore (O.M. 60/2020, art. 16, comma 3).

L'attività provvedimento di fatto contestata dai ricorrenti in primo grado, ossia il depennamento

dalle GPS I fascia, discenderebbe in questo senso direttamente dalla previsione di cui all'art. 399, comma 3 bis, D.Lgs. n. 297/94, di cui la sentenza oggetto di impugnazione avrebbe offerto un'interpretazione non condivisibile, e non risulterebbe in alcun modo disapplicativa della disposizione dell'ordinanza n. 60/2020.

Quest'ultima, invero, deve vedersi correttamente attribuire l'efficacia riconosciuta in continuità

con la norma di rango primario in esame, introdotta dall' art. 1, comma 17-*octies*, D.L. 29 ottobre

2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 (che ha sostituito il comma 3 dell'art. 399 cit. con gli attuali commi 3 e 3-bis).

L'iscrizione con riserva, in altre parole, agisce in costanza di ruolo non ancora consolidato per i docenti considerati e nell'ottica, di consentire la spendibilità del titolo, onde non pregiudicare i diritti di soggetti legittimati all'ingresso in I fascia delle neocostituende GPS.

6. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.

7. All'udienza pubblica del 14 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Sia l'appello principale, sia quello incidentale, vanno respinti.

9. Per quanto riguarda l'appello principale, il Collegio ritiene che non sussistano motivi per discostarsi dall'indirizzo esegetico consolidato seguito dalla giurisprudenza amministrativa in contenziosi analoghi e richiama, a questo specifico proposito, la recente sentenza della Sezione n. 853 del 25 gennaio 2023, con valore di precedente conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., di cui riportano per ragioni di brevità ed economia processuale le motivazioni, così sinteticamente compendiate:

“I motivi di appello incentrati sull'integrazione di una fattispecie di cessata materia del contendere, sulla violazione del principio del legittimo affidamento e sul principio dell'assorbimento, sono

infondati in quanto:

a) non sussistono i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, fattispecie che si configura soltanto in presenza di atti sopravvenuti, ostativi alla piena realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso di primo grado;

b) nemmeno può ritenersi integrata la fattispecie di cessata materia del contendere, dal momento che il superamento del periodo di formazione e prova, la stipula dei contratti e l'immissione in ruolo con cancellazione della GAE non possono condurre all'accoglimento delle censure attoree, essendo il risultato di atti meramente privatistici che non costituiscono in alcun modo il frutto di una rinnovata valutazione degli interessi coinvolti, con il definitivo superamento di quella posta a base dei provvedimenti impugnati giurisdizionalmente;

c) dagli atti di causa non emerge una condotta provvedimentale dell'Amministrazione volta a ritirare i provvedimenti impugnati in prime cure o a sostituirli con un nuovo atto idoneo a legittimare l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie in parola;

d) la circostanza per cui la ricorrente, nelle more del giudizio, sia stata assunta, ammessa al periodo di formazione e prova e, infine, immessa in ruolo (con conseguente cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e di istituto in cui era inserita), da un lato, non potrebbe comunque ovviare all'assenza di un titolo idoneo all'inserimento nelle medesime graduatorie, e cioè alla mancanza di un requisito necessario per l'immissione in servizio in

base alla fattispecie che viene in considerazione; dall'altro, non è dipesa dalla manifestazione di una rinnovata volontà dispositiva, promanante dall'organo ministeriale competente, volta a riconoscere la valenza abilitante del diploma posseduto dagli appellanti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per cui è causa;

e) a una diversa soluzione non può addivenirsi neppure valorizzando il fatto che nei contratti, negli atti di sottoposizione al periodo di formazione e prova o nei decreti di immissione in ruolo non sia stata apposta la condizione di riserva riferita all'esito del presente giudizio: secondo i principi generali dell'ordinamento, le ipotesi di silenzio significativo devono ritenersi tipiche (art. 20, legge n. 241 del 1990) e, in applicazione del principio di certezza dei rapporti giuridici pubblicistici, occorre la manifestazione di un'espressa volontà amministrativa a definizione del procedimento, con conseguente inidoneità dell'inerzia, al di fuori delle fattispecie regolate dal legislatore, ad esprimere la regula iuris del rapporto sostanziale;

f) i singoli dirigenti scolastici non hanno neppure il potere di determinarsi in tal senso, ovvero di esprimere una volontà contrastate con il contenuto dei decreti ministeriali impugnati (in senso conforme, Cons. St. 173/2021):

g) la sottoscrizione di contratti di lavoro, la sottoposizione del docente al periodo di formazione e prova e l'immissione in ruolo (con cancellazione dalle GAE e dalle graduatorie di istituto), in particolare, non possono conferire alla parte privata il possesso di

un titolo legittimante all'inserimento nelle graduatorie de quibus di cui sono privi ex lege, sicché l'adozione di tali atti, in assenza del relativo presupposto giustificativo, non implica la modifica della disciplina ministeriale censurata in primo grado, bensì la sua inosservanza

8. Né, nel caso di specie, può trovare applicazione il c.d. principio dell'assorbimento positivizzato dall'art. 4, comma 2-bis, del decreto legge 30 giugno 2005 n. 115, secondo cui "conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela". Nella specie non si fa questione dell'idoneità professionale di ciascun docente o comunque del superamento delle prove di abilitazione all'esito di un ordine cautelare di riammissione (circostanza regolata dall'art. 4 comma 2 bis D.L. 30 giugno 2005, n. 115 conv. con L. 17 agosto 2005), bensì della valutazione di un titolo, ovvero alla sussistenza di un requisito necessario per poter accedere alle graduatorie, con conseguente inconsistenza del rilievo operato dalle parti appellanti (in senso conforme cfr. Adunanza Plenaria n. 1 del 2015, secondo cui: "non è possibile ritenere che il favorevole esito di alcuni esami del corso di studi, cui s'è avuto accesso in relazione al favorevole esito del giudizio di primo grado instaurato contro il diniego di iscrizione motivato con

il mancato superamento del test di accesso previsto per i corsi di laurea ad accesso limitato, possa ritenersi assorbente del mancato possesso di quel requisito di ammissione").

9. Le questioni afferenti alla tempestività del ricorso di primo grado e alla valenza abilitante in ipotesi riconoscibile al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 sono state già affrontate e definite dal Consiglio di Stato in numerosi precedenti, (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5623/2021, che richiama le sentenze n. 2985 del 2020; n. 3802 del 2020), a loro volta uniformatesi alle pronunce dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2017 e n. 4 e 5 del 2019 (cfr. da ultimo anche Corte di Cassazione, n. 3830/2021), e le cui argomentazioni e conclusioni - da intendersi richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a - non consentono di poter apprezzare favorevolmente le censure attoree, dovendosi ribadire che il possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non consente l'inserimento nelle attuali G.A.E.

10. La disciplina nazionale in parola non si espone neppure alle critiche di incostituzionalità ed incompatibilità unionale svolte dalla parte, incentrate su censure generiche o irrilevanti ai fini della decisione, con conseguente non conferenza delle questioni di legittimità costituzionale e dei quesiti interpretativi di compatibilità unionale.

Anche qui, per sinteticità ed economicità processuale, possono essere riportate le argomentazioni svolte dalla menzionata sentenza n. 5623 del 2021.

In particolare: "non è ravvisabile alcuna violazione dei principi affermati dalla c.d. sentenza Mascolo (Corte Giust. UE, 28 novembre 2014, cause riunite nn. 22/2013, da C-61/13 a C-63/13 e 418/2013), in ordine all'interpretazione dell'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE.

In primo luogo, si rileva che la sentenza "Mascolo" è intervenuta più propriamente in relazione alla disciplina dei contratti a tempo determinato (art. 4 della legge 124/99), afferendo, dunque, a questioni irrilevanti ai fini dell'odierno giudizio.

La causa petendi delle domande proposte in prime cure non riguarda, infatti, la sottoposizione dei docenti ad un'abusiva reiterazione di contratti a termine -circostanza, peraltro, non provata e rimessa alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, inerendo allo svolgimento di un rapporto di lavoro privatizzato, bensì afferisce alla valenza da riconoscere al diploma magistrale conseguito entro l'a.s.c 2001/2002 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, con la conseguenza che, ai fini della soluzione della presente controversia, non rileva verificare l'eventuale titolarità in capo ai docenti di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, in ipotesi reiterati in maniera illecita dalla parte datoriale.

In ogni caso, si osserva che l'Adunanza Plenaria, 20 dicembre 2017, n. 11 ha chiarito che "la normativa in esame, così come interpretata e ricostruita non solleva ...dubbi di illegittimità costituzionale o di contrarietà con l'ordinamento dell'Unione

Europea", evidenziando in proposito che: "nella situazione in esame appare ragionevole ed ispirato a consistenti ragioni di interesse pubblico il ripristino a regime del sistema di reclutamento degli insegnanti attraverso selezione concorsuale per esami, con salvaguardia delle sole più antiche posizioni di "precariato storico", per evidenti ragioni sociali. Ragioni, quelle appena indicate, che giustificano pienamente l'attuale disciplina anche in rapporto al diritto comunitario, con particolare riguardo alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio in data 28 giugno 1999, che esclude ogni discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e postula estensione ai primi degli istituti propri del rapporto dei secondi (...). Come chiarito dalla giurisprudenza, tuttavia, spetta al giudice nazionale una delicata valutazione - da condurre caso per caso - al fine di verificare la sussistenza, o meno, di "ragioni oggettive", che a norma della medesima direttiva possono giustificare un trattamento differenziato dei lavoratori a tempo determinato (Corte di Giustizia, Valenza e a. - da C-302/11 a C-305/11). Per l'individuazione di tali ragioni, in effetti, non si rinvennero parametri di riscontro nella direttiva 1999/70/CE, ma la Corte di Giustizia (Grande sezione, sentenza del 4 luglio 2006, causa C-212/04 -Adeneler) ha precisato che il significato e la portata della relativa nozione debbono essere determinati in funzione dell'obiettivo perseguito dall'accordo-quadro e, in particolare, del

contesto in cui si inserisce la clausola 5, n. 1, lettera a) dello stesso (...). È di tutta evidenza che le disposizioni normative in esame rispondono pienamente alla disciplina comunitaria, in quanto, appunto, volte ad eliminare il precariato (pur nel rispetto di parametri di gradualità, introdotti a tutela di situazioni a lungo protrattesi nel tempo e destinate alla stabilizzazione), con tendenziale, generalizzato ritorno ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, previa selezione concorsuale per merito, nel già ricordato interesse pubblico alla formazione culturale dei giovani, che la scuola deve garantire attraverso personale docente qualificato. Ove le tesi difensive fossero accolte, viceversa, non potrebbe che formarsi un nuovo consistente precariato, che allungherebbe i tempi del sistema previsto a regime, o lo renderebbe addirittura non perseguibile. ...è sufficiente rilevare che non può essere ammessa la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per ragioni non puntualmente previste a livello legislativo, senza che ciò determini dubbi di legittimità costituzionale o comunitaria".

10. Anche per quanto concerne l'appello incidentale, il Collegio ritiene che il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice sia corretto.

A questo proposito occorre prendere in considerazione due elementi, e cioè il rapporto tra l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e la circolare ministeriale gravata (n. 24335/2020), e poi la *ratio iuris* della decadenza dalle graduatorie prevista dall'art. 399, comma 3-bis, del d.lgs. n. 297/1994.

Il quadro giuridico di riferimento è sufficientemente chiaro, preciso ed adeguato nel prevedere che (art. 339, comma 3, d.lgs. 297/1994) *“l'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”*.

La norma è chiaramente ispirata dall'esigenza di 'soltire' le graduatorie dai nominativi di coloro che hanno raggiunto una adeguata stabilità lavorativa in forza della stipulazione di contratti di lavoro.

L'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 precisava invece che *“Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L'inclusione diviene effettiva all'esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato”*.

A fronte di questo quadro normativo, è però intervenuta la nota del Ministero qui impugnata, che ha previsto che *“la disposizione di cui all'art. 399, comma 3 bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ... trova applicazione, in assenza di un'espressa – diversa - disposizione normativa, anche nei confronti del personale iscritto, con riserva, nelle graduatorie utili ai fini dell'immissione*

in ruolo e, pertanto anche nei confronti del personale in possesso di diploma magistrale, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva espressa”.

L'effetto che ne è derivato è stato quello di rendere inoperanti le disposizioni dell'ordinanza ministeriale n. 60 cit., così ponendosi in contrasto con la normativa di rango primario, la cui razionalità riposa, e anzi presuppone, all'evidenza, una condizione di stabilità lavorativa, non potendosi altrimenti conciliare l'effetto consistente nella prevista cancellazione da ogni graduatoria.

11. In definitiva, alla luce delle considerazioni appena illustrate, vanno respinti sia l'appello principale, sia quello incidentale.

12. Le spese del giudizio possono compensarsi, in considerazione della novità delle questioni trattate e della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello n. 6078/2021, come in epigrafe proposto, respinge l'appello principale e l'appello incidentale e compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

L'ESTENSORE

Daniela Di Carlo

IL PRESIDENTE

Claudio Contessa

IL SEGRETARIO